

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE – DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ALLE PROVE REGIONALI DI LINGUA FRANCESE DI CUI ALLA L.R. N.11/2018.

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (codice fiscale 91041130070), con sede in Strada Cappuccini 2/A, di seguito denominata “Università”, rappresentata dalla Magnifica Rettore pro tempore Prof.ssa Maria Grazia Monaci, autorizzata a sottoscrivere il presente atto a seguito di deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 20 gennaio 2021

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - (codice fiscale 800002270074), con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, di seguito denominata “Sovrintendenza”, rappresentata dalla Sovrintendente agli studi, autorizzata a sottoscrivere il presente atto a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1723 in data 30 dicembre 2021

di seguito anche nominate, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”

PREMESSO

- che la Legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, prevede che:
 - gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono una prova regionale di lingua francese che accerta i livelli di apprendimento conseguiti attraverso prove di posizionamento multilivello sulle abilità di comprensione e produzione scritte e orali, coerenti con il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
 - i livelli di apprendimento conseguiti (B2, C1) rispetto al QCER sono oggetto di apposita certificazione rilasciata dalla Sovrintendenza agli studi;
 - l'Assessore regionale competente in materia di istruzione definisce annualmente con proprio decreto tipologie e modalità per l'effettuazione e la certificazione della prova regionale;
- che l'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria attivato dall'Università, ai sensi del D.M. n. 249/2010 e con gli adattamenti alla particolare situazione linguistica regionale, sulla base dell'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Autonoma Valle d'Aosta sottoscritta nel luglio 2016, prevede una prova/idoneità di lingua francese di livello C1 con peso pari a 2 Crediti Formativi Universitari (CFU);

- che le Parti hanno concordato, mediante apposito scambio di note, di consentire, in via sperimentale, per l'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione degli studenti iscritti al quarto e quinto anno e fuori corso del suddetto corso di laurea, in debito dell'idoneità di lingua francese di livello C1, alla prova di conoscenza della lingua francese organizzata dalla Sovrintendenza per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado nei mesi di maggio e giugno 2021;
- che le Parti hanno valutato positivamente gli esiti della suddetta sperimentazione e intendono pertanto consolidare la collaborazione di interesse comune nell'ambito delle prove regionali di conoscenza della lingua francese;

che la collaborazione in oggetto coinvolgerà prioritariamente gli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e potrà, altresì, essere estesa agli iscritti ad altri corsi dell'Università, tenuto conto della rilevanza della conoscenza della lingua francese per tutti gli studenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra le Parti nell'ambito delle prove regionali di conoscenza della lingua francese di cui alla Legge Regionale n. 11/2018, con particolare riferimento alla partecipazione di studenti iscritti all'Università alle prove organizzate dalla Sovrintendenza per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2 – Impegni delle parti

La Sovrintendenza consente la partecipazione alle prove regionali di conoscenza della lingua francese, per ogni anno di validità del presente accordo, a n. 25/30 (un massimo di 30) studenti iscritti all'Università.

La Sovrintendenza trasmette all'Università le informazioni relative all'organizzazione delle prove, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento e ai calendari delle attività. L'Università individua gli studenti dei propri corsi di studio ammessi a partecipare alle prove e comunica i relativi dati alla Sovrintendenza.

L'Università, su richiesta della Sovrintendenza e fatte salve le esigenze di spazi connesse alle attività didattiche dei propri corsi di studio, concede l'utilizzo, a titolo gratuito, delle aule e del supporto tecnico per lo svolgimento delle prove rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. A seguito dello svolgimento delle prove, la Sovrintendenza trasmette all'Università i risultati conseguiti dagli studenti dell'Università e le relative certificazioni.

L'Università si impegna a corrispondere direttamente il corrispettivo dovuto agli esperti nominati dalla Sovrintendenza per la valutazione delle prove scritte e la somministrazione e valutazione della prova di produzione orale gli emolumenti pattuiti su presentazione di fattura da parte loro.

Art. 3 – Responsabili scientifici

Ciascuna Parte individua un referente del presente accordo a cui affidare le funzioni di coordinamento delle attività da realizzare e ne comunica il nominativo all'altra Parte.

Art. 4 – Durata

Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione per una durata di tre anni scolastici, ossia fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024.

Il presente accordo potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodi, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuna per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione del presente accordo.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per la Sovrintendenza è contattabile al seguente indirizzo: segretario_generale@pec.regione.vda.it.

Articolo 6 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Art. 8 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 7 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Per la Sovrintendenza agli Studi della
Regione Autonoma Valle d'Aosta

La sovrintendente agli studi

(firmato digitalmente)

Per l'Università della Valle d'Aosta –
Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice

Mariagrazia Monaci

(firmato digitalmente)